

BOZZA TESTO COMPLETO RELAZIONI SINDACALI

APPUNTO ESPLICATIVO DEL TESTO UNICO SULLE PREROGATIVE SINDACALI

1. LEGENDA:

EVIDENZIATO GIALLO – RINVII INTERNI AL TESTO

EVIDENZIATO GRIGIO – PARTI DA VERIFICARE

2. METODOLOGIA UTILIZZATA PER LA STESURA DEL TESTO

Con riguardo al testo allegato si precisa che esso costituisce una collazione delle norme vigenti, in alcuni casi distribuite diversamente per consentire una maggiore coerenza del testo. Tale armonizzazione, che comprende anche le interpretazioni autentiche, è avvenuta:

- raggruppando nello stesso articolo tutte le norme riferite al medesimo istituto;
- evitando di ripetere più volte lo stesso comma in articoli differenti;
- aggiornando i riferimenti ai vecchi comparti/aree, con la specifica che ciò che prima era riferito al Comparto Scuola ora viene riferito al Settore scuola la cui composizione è stata indicata all'art. 2 – definizioni;
- eliminando i refusi riscontrati nel testo;
- togliendo tutto ciò che è superato dai contratti successivi o che aveva valore una tantum;
- aggiornando tutti i riferimenti alle leggi, decreti, ecc.;

Tutte le parole modificate sono evidenziate utilizzando il carattere “grassetto”.

In particolare, si precisa che, al fine di consentire una ricostruzione armonica delle disposizioni vigenti:

1. è stato introdotto l'art. 3 – Dirigenti sindacali – che contiene sostanzialmente la stessa disciplina di cui all'art. 10, comma 1, del CCNQ 7-8-1998, seppure divisa in più alinea. Nello stesso articolo è stato anche chiarito che sono dirigenti sindacali anche i dipendenti che fruiscono di distacco o aspettativa sindacale;
2. l'art. 14 – Criteri di ripartizione dei permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari – contiene, aggiornato, la prima parte dell'art. 11 comma 2 del CCNQ 7 agosto 1998. Al secondo comma, invece, sono stati esplicitati i criteri da sempre utilizzati per la ripartizione dei permessi in parola, al fine di rendere più trasparente l'intera procedura;
3. l'art. 16 – Forme di utilizzo compensativo delle prerogative sindacali – contiene commi prima inseriti in più articoli e contratti: art. 14, comma 7 CCNQ 7.8.1998, art. 5, comma 2 CCNQ 7.8.1998, art. 2 CCNQ 27.1.1999, art. 11, comma 4 CCNQ 7.8.1998, art. 11, comma 3 CCNQ 7.8.1998, art 5, comma 4, CCNQ 18.12.2002, art. 5 comma 5 CCNQ

- 3.10.2005, art. 10, comma 10 CCNQ 5.5.2014, art. 10, comma 7 ultimo periodo CCNQ 5.5.2014, art. 9, comma 7, ultimo periodo CCNQ 17.10.2013;
4. alla fine dell'art. 19 - Trattamento economico - è stato introdotto il testo dell'art. 7, comma 2, del CCNQ 26/5/1997 al fine di consentire una più completa e agevole lettura della disciplina vigente. Infatti tale comma è richiamato all'art. 19 comma 2;
 5. all'art. 24, comma 9 - Disposizioni particolari - è stato chiarito quanto specificato nella circolare di rilevazione deleghe in ordine alle modalità di trasmissione dei dati qualora la busta paga del mese di gennaio si chiuda prima del 31.12 dell'anno precedente;
 6. i titoli III e IV contengono la nuova proposta di ripartizione delle prerogative 2016-2018.

Nell'ottica della massima trasparenza, si precisa inoltre che sono state introdotte due proposte di modifica del testo:

- 1) all'articolo 4 - Diritto di assemblea - viene introdotto il comma 4 che prevede che l'assemblea ha una durata minima e una massima. Ciò al fine di evitare utilizzi strumentali dell'istituto.
- 2) all'art. 20 - Tutela del dirigente sindacale - al fine di ridurre il consistente contenzioso sulla materia, è stato chiarito il concetto di sede sulla base degli orientamenti ormai consolidati della Corte di Cassazione intervenuti negli ultimi anni proprio in ordine al significato del termine sede contenuto nel CCNQ 7.8.1998

Sempre all'art. 4 è stato esplicitato che i 3 giorni di preavviso per la richiesta dell'assemblea vanno considerati come giorni lavorativi. Tale interpretazione è l'unica coerente con la disciplina nel suo complesso, che consente di garantire il rispetto del secondo termine contenuto nel comma stesso, ovvero il diritto dell'amministrazione di comunicare, con 48 ore di preavviso, l'eventuale spostamento della data dell'assemblea.

SOMMARIO

TITOLO I NORME GENERALI.....	4
Art. 1 Campo di applicazione.....	4
Art. 2 Definizioni	4
Art. 3 Dirigenti sindacali.....	5
TITOLO II DISCIPLINA DELLE PREROGATIVE SINDACALI	6
CAPO I ATTIVITÀ SINDACALI.....	6
Art. 4 Diritto di assemblea	6
Art. 5 Diritto di affissione.....	7
Art. 6 Locali.....	7
CAPO II DISTACCHI, PERMESSI E ASPETTATIVE SINDACALI.....	7
Art. 7 Distacchi sindacali	7
Art. 8 Flessibilità in tema di distacchi sindacali	8
Art. 9 Criteri di ripartizione del contingente dei distacchi.....	9
Art. 10 Permessi sindacali per l'espletamento del mandato.....	10
Art. 11 Distacchi da cumulo di permessi sindacali per l'espletamento del mandato - Procedure.....	11
Art. 12 Criteri di ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato	12
Art. 13 Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari.....	13
Art. 14 Criteri di ripartizione dei permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari.....	13
Art. 15 Aspettative e permessi sindacali non retribuiti	13
Art. 16 Forme di utilizzo compensativo delle prerogative sindacali.....	14
Art. 17 Rapporti tra associazioni sindacali ed RSU	15
Art. 18 Norme speciali per il settore Scuola.....	15
CAPO III TRATTAMENTO ECONOMICO.....	17
Art. 19 Trattamento economico	17
(art. 7 CCNQ 26/5/1997).....	18
CAPO IV TUTELE	19
Art. 20 Tutela del dirigente sindacale.....	19

CAPO V PROCEDURE E ADEMPIMENTI.....	20
Art. 21 Procedure per la richiesta, revoca e conferme dei distacchi ed aspettative sindacali.....	20
Art. 22 Adempimenti e procedure connesse alla fruizione delle prerogative sindacali	21
Art. 23 modalità di recupero delle prerogative sindacali.....	22
Art. 24 Disposizioni particolari.....	23
TITOLO III RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE NEI COMPARTI NEL TRIENNIO 2016-2018	26
Art. 25 Ripartizione dei distacchi sindacali nei comparti di contrattazione	26
Art. 26 Ripartizione dei Permessi sindacali per l'espletamento del mandato nei comparti di contrattazione	26
Art. 27 Ripartizione dei permessi per le riunioni di organismi direttivi statuari - comparti di contrattazione	27
Art. 28 Disposizioni particolari per il Settore Scuola – personale comparto.....	27
Art. 29 Disposizioni finali – comparti di contrattazione	28
TITOLO IV RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE NELLE AREE DIRIGENZIALI NEL TRIENNIO 2016-2018	30
Art. 30 Ripartizione dei Distacchi sindacali nelle Aree dirigenziali.....	30
Art. 31 Ripartizione dei Permessi sindacali per l'espletamento del mandato nelle aree dirigenziali	30
Art. 32 Ripartizione dei Permessi per le riunioni di organismi direttivi statuari - aree dirigenziali	31
Art. 33 Disposizioni particolari per il settore scuola – personale dirigente.....	32
Art. 34 Norme transitorie – Aree dirigenziali	32
Art. 35 Norme finali – Aree dirigenziali	33
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI.....	34
Art. 36 Disposizioni transitorie	34
Art. 37 Disposizioni finali	34
Art. 38 Disapplicazioni	34

TITOLO I NORME GENERALI

ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente contratto si applica ai dipendenti e dirigenti di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo **30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. ed int.** in servizio nelle Amministrazioni pubbliche indicate nell'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto, ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva e nelle relative autonome aree della dirigenza.

2. Il presente contratto si applica, inoltre, esclusivamente per i fini di cui **all'art. 26 (Ripartizione dei Permessi sindacali per l'espletamento del mandato nei comparti di contrattazione), comma 4,** al personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero assunto con contratto regolato dalla legge locale.

3. Il Titolo III del presente contratto si riferisce ai soli dipendenti del comparto mentre il Titolo IV contiene norme riferite al personale ricompreso nelle aree della dirigenza.

~~2. Le parti, ...omissis..., convengono che la materia dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali - contrattualmente disciplinabile - possa essere compiutamente riveduta con il presente contratto, tenuto conto della legge 20 maggio 1970, n. 300.~~

4. Le parti si danno atto che, ove il presente contratto o i contratti collettivi nazionali di comparto non dispongano una specifica disciplina, nelle materie relative alla libertà e dignità del lavoratore ed alle libertà ed attività sindacali, si intendono richiamate le norme di minima previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300.

ART. 2 DEFINIZIONI

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni del presente contratto per:

- a) "d.lgs. 165/2001": si intende il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. ed int.;
- b) "DM 23 febbraio 2009": si intende il Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali autorizzabili a favore del personale dipendente dalle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 46-bis del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- c) "**D.L. 90/2014**": si intende il **D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con la Legge 11 agosto 2014, n. 114**
- d) "ACQ 7 agosto 1998": si intende l'accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche

amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, stipulato il 7 agosto 1998, e succ. mod. ed int..

- e) "comparti": si intendono i "comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego";
- f) "aree": si intendono "le autonome aree di contrattazione della dirigenza"
- g) "comparti ed aree": si intendono i comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego e le autonome aree di contrattazione della dirigenza;
- h) "organizzazioni sindacali rappresentative": si intendono le organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell'art. 43, comma 1, del d.lgs. 165/2001;
- i) "confederazioni rappresentative": si intendono le confederazioni ammesse alla stipulazione dei contratti collettivi nazionali quadro ai sensi dell'art. 43, comma 4, del d.lgs. 165/2001;
- j) "associazioni sindacali rappresentative": si intendono le organizzazioni sindacali e le confederazioni ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell'art. 43 commi 1 e 2 del d.lgs. 165/2001;
- k) "amministrazione" o "ente": indica genericamente tutte le amministrazioni pubbliche comunque denominate;
- l) "RSU": si intendono le rappresentanze sindacali unitarie del personale di cui all'art. 42 del d.lgs. n. 165/2001, disciplinate, per il personale del comparto, dall'ACQ 7 agosto 1998;
- m) con il termine "dirigenti" si intendono tutti i dipendenti ricompresi nelle Aree dirigenziali;
- n) **"settore Scuola" si intendono :**
 - I. **le scuole statali dell'infanzia, primarie, secondarie ed artistiche, istituzioni educative e scuole speciali, nonché ogni altro tipo di scuola statale;**
 - II. **le accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di danza, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli istituti superiori per le industrie artistiche - ISIA, i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati.**

ART. 3 DIRIGENTI SINDACALI

1. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 sono dirigenti sindacali:

- a) i componenti delle RSU;
- b) **i dipendenti nominati all'interno** dei terminali di tipo associativo delle **organizzazioni** sindacali rappresentative che dopo la elezione delle RSU, siano rimasti operativi nei luoghi di lavoro;

- c) **i dipendenti accreditati** delle **organizzazioni** sindacali rappresentative aventi titolo a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa ai sensi dell'art. 5 dell'ACQ 7 agosto 1998;
- d) **i componenti delle** rappresentanze sindacali aziendali (RSA) delle **organizzazioni** rappresentative ai sensi dell'art. 10 dell'ACQ 7 agosto 1998;
- e) **i dipendenti** che siano componenti degli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa
- f) **i dipendenti** che siano componenti degli organismi direttivi delle confederazioni sindacali rappresentative non collocati in distacco o aspettativa.
- g) **i dipendenti che siano componenti degli organismi direttivi delle confederazioni o organizzazioni sindacali di categoria rappresentative collocati in distacco o aspettativa.**

2. Le **organizzazioni** sindacali rappresentative entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti nelle RSU indicano per iscritto all'amministrazione i nominativi dei dirigenti sindacali di cui al **comma 1**. Con le stesse modalità vengono comunicate le eventuali successive modifiche.

TITOLO II DISCIPLINA DELLE PREROGATIVE SINDACALI

CAPO I ATTIVITÀ SINDACALI

ART. 4 DIRITTO DI ASSEMBLEA

1. Fatta salva la competenza dei contratti collettivi di comparto o area a definire condizioni di miglior favore nonché quanto previsto in materia dai CCNL vigenti, i dipendenti pubblici hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l'amministrazione, per 10 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.

2. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, **sono** indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, dai soggetti indicati **nell'art. 3 (Dirigenti sindacali), comma 1, lettere da b) ad e) o dalla RSU unitariamente intesa.**

3. La convocazione, la sede, l'orario, l'ordine del giorno e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicate all'ufficio gestione del personale con preavviso scritto almeno tre giorni **lavorativi** prima. Eventuali condizioni eccezionali e motivate che comportassero l'esigenza per l'amministrazione di uno spostamento della data dell'assemblea devono essere da questa comunicate per iscritto entro **48** ore prima alle rappresentanze sindacali promotrici.

4. Ciascuna assemblea ha una durata minima di 30 minuti e una durata massima di ore, fatto salvo quanto previsto dai CCNL di comparto o area.

5. La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno all'assemblea è effettuata dai responsabili delle singole unità operative e comunicata all'ufficio per la gestione del personale.

6. Nei casi in cui l'attività lavorativa sia articolata in turni, l'assemblea è svolta di norma all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. Analoga disciplina si applica per gli uffici con servizi continuativi aperti al pubblico.

7. Durante lo svolgimento delle assemblee deve essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili nelle unità operative interessate secondo quanto previsto dai singoli accordi di comparto.

ART. 5 DIRITTO DI AFFISSIONE

1. I soggetti di cui **all'art. 3 (Dirigenti sindacali), comma 1, lettere da b) ad e)** e la RSU hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno dell'unità operativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro, utilizzando, ove disponibili, anche sistemi di informatica.

ART. 6 LOCALI

1. Ciascuna amministrazione con almeno duecento dipendenti pone permanentemente e gratuitamente a disposizione dei soggetti di cui **all'art. 3 (Dirigenti sindacali), comma 1, lettere da a) ad e)**, l'uso continuativo di un idoneo locale comune - organizzato con modalità concordate con i medesimi - per consentire l'esercizio delle loro attività.

2. Nelle amministrazioni con un numero inferiore a duecento dipendenti **i soggetti di cui all'art. 3 (Dirigenti sindacali), comma 1, lettere da a) ad e)**, hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, posto a disposizione dall'amministrazione nell'ambito della struttura.

CAPO II DISTACCHI, PERMESSI E ASPETTATIVE SINDACALI

ART. 7 DISTACCHI SINDACALI

1. I dipendenti a tempo pieno o parziale ed i dirigenti indicati **nell'art. 1 comma 1 (Campo di applicazione)**, in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nelle amministrazioni ricomprese nei comparti e nelle aree, che siano componenti degli organismi direttivi statuari delle proprie **associazioni** sindacali rappresentative hanno diritto - nei limiti numerici

previsti dagli art. 25 (Ripartizione dei distacchi sindacali nei comparti di contrattazione) e 30 (Ripartizione dei distacchi sindacali nelle aree dirigenziali) - ad essere collocati in distacco sindacale con mantenimento della retribuzione di cui all'art. 19 (Trattamento economico) per tutto il periodo di durata del mandato sindacale.

2. I periodi di distacco sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato nell'amministrazione anche ai fini della mobilità, salvo che per il diritto alle ferie e per il compimento del periodo di prova - ove previsto - in caso di vincita di concorso o di passaggio di qualifica.

3. In tutti i casi di cessazione del distacco, il dirigente sindacale rientrato nell'amministrazione di appartenenza non potrà avanzare nei confronti di quest'ultima pretese relative ai rapporti intercorsi con la **l'associazione** sindacale durante il periodo del mandato sindacale.

ART. 8

FLESSIBILITÀ IN TEMA DI DISTACCHI SINDACALI

1. Fermo rimanendo il loro numero complessivo, i distacchi sindacali - di norma sino al limite massimo del 50% - possono essere fruiti anche frazionatamente per periodi non inferiori a tre mesi ciascuno.

2. Nei limiti di cui al **comma 1**, i distacchi sindacali per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno possono essere utilizzati con articolazione della prestazione di servizio ridotta al 50% - previo accordo del dipendente stesso con l'amministrazione interessata sulla tipologia di orario prescelta tra quelle sotto indicate:

a) in tutti i giorni lavorativi;

b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana o del mese ~~e di determinati periodi dell'anno~~ in modo da rispettare - come media - la durata del lavoro settimanale prevista per la prestazione ridotta nell'arco temporale preso in considerazione.

3. Fermo rimanendo quanto previsto dal **comma 1**, per i dirigenti sindacali appartenenti alle qualifiche dirigenziali, previo accordo con l'amministrazione di appartenenza, il distacco sindacale può essere svolto con articolazione della prestazione lavorativa su alcuni giorni della settimana, del mese o ~~di determinati periodi dell'anno~~ in analogia a quanto previsto dal **comma 2, lettera b)**. **Nei casi in cui anche per il personale dirigente sia prevista una durata settimanale dell'orario di lavoro**, l'articolazione della prestazione lavorativa ridotta è svolta in modo da rispettare, come media, la durata del lavoro settimanale prevista per la prestazione stessa nell'arco temporale (settimana, mese ~~e periodo dell'anno~~) considerato.

4. La prestazione lavorativa dei dirigenti sindacali indicati nei **commi 2 e 3** può anche essere superiore al 50% sino ad un massimo del 75%. In ogni caso, i limiti minimi della prestazione lavorativa sono quelli fissati per il part-time dalla disciplina generale prevista nei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro.

5. Nel caso di utilizzo della facoltà prevista **dai commi 1 e 2 e 3**, il numero dei dirigenti distaccati risulterà aumentato in misura corrispondente, fermo rimanendo l'intero ammontare dei distacchi, arrotondando le eventuali frazioni risultanti all'unità superiore.
6. Nel caso di distacco sindacale disposto ai sensi **dei commi 2 e 3**, per la parte economica si applica **l'art. 19, comma 3 (Trattamento economico)** e, per il diritto alle ferie ed al periodo di prova in caso di vincita di concorso o passaggio di qualifica (purché in tale ipotesi sia confermato il distacco sindacale con prestazione lavorativa ridotta), si applicano le norme previste nei singoli contratti collettivi di lavoro per il rapporto di lavoro part-time - orizzontale o verticale - secondo le tipologie del **comma 2**. Tale ultimo rinvio va inteso solo come una modalità di fruizione dei distacchi sindacali che, pertanto, non si configurano come un rapporto di lavoro part-time - e non incidono sulla determinazione delle percentuali massime previste, in via generale, per la costituzione di tali rapporti di lavoro.
7. In tutti i casi previsti dal **comma 3** si applica il disposto del **comma 6**, prendendo a riferimento il CCNL del comparto **corrispondente all'area dirigenziale** (la formulazione va bene anche per ex area III???) ~~cui l'area dirigenziale appartiene.~~
8. Per il periodo in cui si applicano nei loro confronti le flessibilità previste **nei commi 2 e 3**, i dirigenti sindacali non possono usufruire dei permessi previsti **dall'art. 10 (Permessi sindacali per l'espletamento del mandato)**. In caso di urgenza è ammessa la fruizione di permessi ad assentarsi dal servizio per l'espletamento del mandato senza riduzione del debito orario che dovrà essere recuperato nell'arco dello stesso mese.
9. Fermo rimanendo quanto previsto **dall'art. 10, comma 9 (Permessi sindacali per l'espletamento del mandato)** **i permessi per l'espletamento del mandato**, qualora cumulati, possono essere sommati ai periodi di distacco previsti **dal comma 1** per la loro prosecuzione. Nelle ipotesi di distacco part - time previste **dai commi 2 e 3** che prevedono comunque una prestazione ridotta, la sommatoria delle predette prerogative nello stesso periodo non è consentita. Con esclusione del settore scuola e nel limite massimo delle flessibilità applicabili ai sensi **dell'art. 15 (aspettative e permessi sindacali non retribuiti)**, è consentito che fino al 20% di tali flessibilità possa effettuarsi il cumulo del distacco part - time retribuito con l'aspettativa non retribuita.
- 10. Le previsioni del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche ai distacchi ottenuti per cumulo di permessi sindacali di cui all'art. 11 (Distacchi da cumulo di permessi).**

ART. 9

CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL CONTINGENTE DEI DISTACCHI

1. Il contingente complessivo dei distacchi sindacali spettanti ai dipendenti e dirigenti pubblici di cui agli **artt. 26 (ripartizione dei distacchi nel comparto)** e **30 (ripartizione dei distacchi nelle aree)**, e costituisce il limite massimo dei distacchi fruibili in tutti i comparti e aree di contrattazione, fatto salvo quanto previsto **dall'art. 11 (distacchi da cumulo)**.
2. I CCNL di comparto ed area potranno prevedere, nell'ambito dei relativi finanziamenti, un incremento dei contingenti dei distacchi attribuiti al comparto o area.

3. All'interno di ciascun comparto ed area ogni contingente è ripartito - per il novanta per cento - alle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative e per il restante dieci per cento alle confederazioni sindacali cui le stesse siano aderenti ai sensi dell'art. 43, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, garantendo comunque, nell'ambito di tale ultima percentuale, un distacco sindacale per ognuna delle predette confederazioni. Ai sensi dell'art. 43, comma 13 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per garantire le minoranze linguistiche della provincia di Bolzano, delle Regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia, uno dei distacchi disponibili per le confederazioni è utilizzabile con forme di rappresentanza in comune, dalla confederazione ASGB - USAS che ne era già intestataria in base al CCNQ del 7 agosto 1998.

4. Le associazioni sindacali rappresentative sono le esclusive intestatarie dei distacchi sindacali previsti dal presente contratto. Alla ripartizione del contingente dei distacchi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali - fatte salve le garanzie di cui al **comma 3** - si procede in rapporto al grado di rappresentatività accertata dall'ARAN nonché tenuto conto della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative nei comparti ed aree.

ART. 10

PERMESSI SINDACALI PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO

1. I dirigenti sindacali di cui **all'art. 3 (Dirigenti sindacali), comma 1, lettere da a) ad e)** hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, per l'espletamento del loro mandato.
2. I **permessi di cui al comma 1**, la cui quantificazione è definita agli artt. 26 (Ripartizione dei permessi per l'espletamento del mandato - comparti) e 31 (Ripartizione permessi sindacali per l'espletamento del mandato - aree), si ripartiscono tra le organizzazioni sindacali rappresentative e la RSU.
3. I contratti collettivi di comparto e area potranno integrare fino ad un massimo di 60 minuti i permessi di pertinenza delle RSU, destinando alle stesse ulteriori quote di permessi delle **organizzazioni** sindacali rappresentative.
4. I dirigenti **sindacali di cui all'art. 3 (Dirigenti sindacali), comma 1, lettere da b), ad e)** utilizzano i permessi **assegnati alle organizzazioni** sindacali rappresentative.
5. I dirigenti sindacali indicati nel **comma 1** possono fruire dei permessi retribuiti loro spettanti, oltre che per la partecipazione a trattative sindacali, anche per presenziare a convegni e congressi di natura sindacale.
6. I permessi sindacali retribuiti, giornalieri ed orari, sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato. Tale disciplina si applica anche ai permessi usufruiti **per la partecipazione ai congressi, convegni di natura sindacale** dai dirigenti sindacali dei comparti **Istruzione e ricerca e Funzioni centrali e delle relative aree dirigenziali** operanti all'estero.
7. Nell'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o unità operativa - comunque denominata - di appartenenza del dipendente. A tale scopo, della fruizione del permesso sindacale va previamente avvertito il

dirigente responsabile della struttura secondo le modalità concordate in sede decentrata. La verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità **dell'organizzazione** sindacale di appartenenza dello stesso.

8. Le riunioni con le quali le pubbliche amministrazioni assicurano i vari livelli di relazioni sindacali nelle materie previste dai CCNL vigenti avvengono - normalmente - al di fuori dell'orario di lavoro. Ove ciò non sia possibile sarà comunque garantito - attraverso le relazioni sindacali previste dai rispettivi contratti collettivi - l'espletamento del loro mandato, attivando procedure e modalità idonee a tal fine.

9. I permessi sindacali, giornalieri od orari spettanti ai dirigenti sindacali di cui **all'art. 3 (Dirigenti sindacali), comma 1, lettere da b) ad e)**, possono essere cumulati sino al tetto massimo spettante. Per i componenti delle RSU i permessi possono essere cumulati per periodi - anche frazionati - non superiori a dodici giorni a trimestre. Nel caso in cui il cumulo delle ore di permesso configuri un distacco totale o parziale ai sensi **dell'art. 8 (Flessibilità in tema di distacchi sindacali)**, si applica la procedura prevista per la richiesta dei distacchi dall'art. 21 (Procedure per la richiesta, revoca e conferme dei distacchi ed aspettative sindacali).

ART. 11

DISTACCHI DA CUMULO DI PERMESSI SINDACALI PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO - PROCEDURE

1. Fermo rimanendo il contingente **dei distacchi di cui all'art. (criteri di ripartizione dei distacchi sindacali)** i permessi sindacali **per l'espletamento del mandato assegnati alle organizzazioni sindacali** possono essere utilizzati in forma cumulata - a livello nazionale - nella misura massima **definita agli artt. (ripartizione dei permessi sindacali nei comparti) e (ripartizione dei permessi sindacali nelle aree)**

2. Entro 45 giorni dalla firma dell'ipotesi di accordo **sulla ripartizione delle prerogative** le confederazioni sindacali rappresentative, o le organizzazioni sindacali rappresentative nel caso esclusivo in cui non aderiscano ad alcuna confederazione¹, comunicano formalmente all'Aran, a mezzo pec all'indirizzo protocollo@pec.aranagenzia.it, la percentuale di permessi che, ai sensi **dell'art. 26 (ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nei comparti), commi 6, 7 e 8 e dell'art. 31 (ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nelle aree), commi 6 e 7**, intendono utilizzare in forma cumulata a livello nazionale. Il mancato invio, nei termini suindicati, della comunicazione di cui al presente comma si intende quale implicita rinuncia all'utilizzo in forma cumulata dei permessi sindacali.

3. Al fine di garantire la massima trasparenza e verificabilità del processo, nonché di consentire alle singole amministrazioni di conoscere la percentuale di cui **all'art. 12 (criteri di ripartizione dei permessi sindacali), comma 2**, l'Aran pubblica sul proprio sito Internet una tabella di sintesi delle comunicazioni ricevute.

¹ Nelle aree della dirigenza il cumulo viene comunicato dalle organizzazioni sindacali

4. La quantificazione dei permessi destinati all'utilizzo in forma cumulata di cui al presente articolo viene effettuata dall'Aran tenendo conto della percentuale indicata nelle comunicazioni di cui al **comma 2**, dell'accertamento della rappresentatività in vigore e, per quanto riguarda i dipendenti, del dato ufficiale pubblicato nel Conto annuale della Ragioneria Generale dello Stato **relativo** alla data del **31 dicembre dell'anno di riferimento della rilevazione delle deleghe sindacali** che, per gli aspetti inerenti la presente procedura, sarà pubblicato anche nel sito istituzionale dell'Aran a seguito della firma della ipotesi di accordo.

5. Ai soli fini del calcolo di cui al **comma 4**, per il **per le amministrazioni di cui all'art. 3 (Definizioni) comma 1, lett. n, punto I** si continua a tener conto anche del personale **docente e ATA** con rapporto di lavoro a tempo determinato **con incarico annuale o fino alla fine delle lezioni**.

6. La quantità di permessi destinati all'utilizzo in forma cumulata, determinata ai sensi dei precedenti commi, è tempestivamente comunicata dall'Aran alle associazioni sindacali richiedenti ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica per gli adempimenti di competenza.

7. Ai distacchi ottenuti per cumulo di permessi si applica la normativa relativa ai distacchi sindacali.

ART. 12

CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI PERMESSI SINDACALI PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO

1. **In ciascuna amministrazione il contingente dei permessi di spettanza delle organizzazioni sindacali rappresentative è distribuito tra queste sulla base del grado di rappresentatività accertata in sede locale come** media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato associativo è quello risultante alla **data del 31 dicembre** di ogni anno, **rilevato sulla busta paga del successivo mese di gennaio**, ed il dato elettorale è quello risultante dalla percentuale dei voti ottenuti nell'ultima elezione delle RSU rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato. Il contingente dei permessi di spettanza delle RSU è, **invece**, da queste gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito.

2. Prima di procedere all'assegnazione del monte ore annuo di competenza di ogni organizzazione sindacale, determinato ai sensi del **comma 4**, l'amministrazione dovrà detrarre dal contingente di spettanza di ciascuna sigla una quota pari all'eventuale percentuale di utilizzo cumulato di cui ai **agli artt. (ripartizione dei permessi sindacali nei comparti) e (ripartizione dei permessi sindacali nelle aree).**

ART. 13

PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

1. Le associazioni sindacali rappresentative sono, altresì, titolari di ulteriori permessi retribuiti, orari o giornalieri **per consentire ai dirigenti sindacali indicati all'art. 3 (Dirigenti sindacali), comma 1, lettere e), f) e g), la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali.**
2. Le associazioni sindacali **rappresentative** comunicano alle amministrazioni di appartenenza i nominativi dei dirigenti sindacali aventi titolo ai permessi.
3. **Ai permessi di cui al presente articolo si applica l'art. 10 (Permessi sindacali per l'espletamento del mandato), commi 6 e 7.**
4. I permessi **di cui al presente articolo** non possono essere cumulati se non nei limiti strettamente necessari ad assicurare la presenza dei dirigenti alle riunioni degli organismi **previsti al comma 1**, specificatamente indicate.
- ~~7. Ciascuna amministrazione, ai sensi dell'art. 14, comma 7 (Procedure per la richiesta, revoca e conferme dei distacchi ed aspettative sindacali), comunica al Dipartimento della funzione pubblica i permessi fruiti dai dirigenti sindacali in base al presente articolo in separato conteggio.~~

ART. 14

CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

1. Il contingente delle ore di permesso di cui **all'art. 13** (Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari) è costituito da n. 218.378 ore all'anno, di cui n. 20.208 ore, è suddiviso in parti uguali tra le confederazioni rappresentative nei comparti e/o nelle aree dirigenziali, mentre le restanti n. 198.170 ore sono attribuite alle organizzazioni sindacali rappresentative previa distribuzione delle stesse tra i comparti e le aree.
2. Il contingente di ciascun comparto o area è ripartito tra le organizzazioni sindacali rappresentative in quota proporzionale alle loro rappresentatività e tenendo conto della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative, come specificato agli **artt. 27 (ripartizione dei permessi per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutari comparto) e 32 (ripartizione dei permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari aree).**
3. Ciascuna **associazione** sindacale non può superare il contingente delle ore alla stessa assegnate.

ART. 15

ASPETTATIVE E PERMESSI SINDACALI NON RETRIBUITI

1. I dirigenti sindacali che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi statutari delle proprie **associazioni** sindacali rappresentative possono fruire di aspettative sindacali non

retribuite per tutta la durata del loro mandato. E' possibile l'applicazione delle flessibilità previste dall'art. 8 (Flessibilità in tema di distacchi sindacali) in misura non superiore al 50% del limite massimo previsto dai commi 1 e 2 dello stesso articolo.

2. In tutti i casi di cessazione dell'aspettativa, il dirigente sindacale rientrato nell'amministrazione di appartenenza non potrà avanzare nei confronti di quest'ultima pretese relative ai rapporti intercorsi con la **l'associazione** sindacale durante il periodo del mandato sindacale.

3. I dirigenti sindacali indicati nell'art. 3 comma 1 (dirigenti sindacali) lettere da a) ad f) hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore ad otto giorni l'anno, cumulabili anche trimestralmente.

4. I dirigenti di cui al comma 3 che intendano esercitare il diritto ivi previsto devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima per il tramite della propria associazione sindacale.

5. Ai permessi non retribuiti si applica l'art. 10 comma 7 (Permessi sindacali per l'espletamento del mandato).

ART. 16

FORME DI UTILIZZO COMPENSATIVO DELLE PREROGATIVE SINDACALI

1. Nel rispetto delle quote complessive dei distacchi assegnati al singolo comparto ed alla relativa autonoma area di contrattazione della dirigenza ed esclusivamente nel loro ambito, ogni singola confederazione o **organizzazione sindacale rappresentativa** può modificare — in forma compensativa tra comparto e relativa area — le quote di distacchi rispettivamente assegnati. Tale possibilità **può avvenire anche tra** confederazioni e organizzazioni **sindacali rappresentative alle stesse affiliate**. Dell'utilizzo dei distacchi in forma compensativa è data notizia **al Dipartimento della Funzione pubblica e** all'amministrazione di appartenenza del personale interessato ai fini **della verifica dei contingenti**, degli adempimenti istruttori di cui **all'articolo 21 (Procedure per la richiesta, revoca e conferme dei distacchi ed aspettative sindacali)** nonché per la trasmissione dei dati previsti dall'art. 22, comma 3 (Adempimenti e procedure connesse alla fruizione delle prerogative sindacali).

2. I distacchi **assegnati** alle confederazioni, **ivi inclusi quelli ottenuti per cumulo di permessi, possono essere da queste attivati in tutti i comparti o aree a favore dei propri dirigenti sindacali, ovvero a favore dei dirigenti delle organizzazioni sindacali di categoria, anche non rappresentative, aderenti alle confederazioni stesse.**

3. Le organizzazioni sindacali rappresentative **possono utilizzare** i permessi sindacali **per le riunioni degli organismi direttivi statutari di cui all'art. 13 (Permessi per le riunioni degli organismi statutari)** in forma compensativa fra comparto e rispettiva area della dirigenza ovvero tra diversi comparti e/o aree.

4. Le confederazioni **rappresentative** possono far utilizzare i permessi **per le riunioni degli organismi direttivi statutari di cui all'art. 13 (Permessi per le riunioni degli organismi**

statutari) alle proprie organizzazioni di categoria anche nei comparti e aree ove queste non siano rappresentative.

5. Le confederazioni rappresentative possono attivare le aspettative sindacali non retribuite in tutti i comparti **e aree**.

6.² Il Dipartimento della Funzione Pubblica, a richiesta dell'associazione sindacale interessata, può valutare l'opportunità di trasformare distacchi ottenuti per cumulo di permessi sindacali in permessi per la partecipazione **alle riunioni di organismi direttivi statuari di cui all'art. 13 (Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari)**.

7. Le richieste di compensazione **di cui ai commi precedenti** devono pervenire al Dipartimento della funzione pubblica almeno 15 giorni prima dell'utilizzo delle prerogative, per consentire al Dipartimento stesso, entro il suddetto arco temporale, di modificare i relativi contingenti.

ART. 17

RAPPORTI TRA ASSOCIAZIONI SINDACALI ED RSU

1. Per effetto degli articoli precedenti le associazioni sindacali rappresentative sono complessivamente titolari dei seguenti diritti:

- a) diritto ai distacchi ed aspettative sindacali di cui agli **artt. 7 (distacchi sindacali) e 15 (aspettative e permessi sindacali non retribuiti)**;
- b) diritto ai permessi retribuiti **per l'espletamento del mandato di cui all'art. 10 (Permessi sindacali per l'espletamento del mandato)**, riservati alle sole **organizzazioni sindacali rappresentative**;
- c) diritto ai permessi retribuiti **per la partecipazione a riunioni di organismi direttivi statutari di cui all'art. 13 (Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari)**;
- d) diritto ai permessi non retribuiti di cui **all'art. 15 (aspettative e permessi sindacali non retribuiti)**.

2. Le RSU sono titolari del diritto ai permessi retribuiti e non retribuiti di cui agli **artt. 10 (Permessi sindacali per l'espletamento del mandato) e 15 (aspettative e permessi sindacali non retribuiti)**.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, i rapporti tra **organizzazioni sindacali rappresentative ed RSU** in tema di diritti e libertà sindacali con particolare riferimento ai poteri e competenze contrattuali nei luoghi di lavoro, sono regolati dagli artt. 5 e 6 **dell'ACQ 7 agosto 1998**.

ART. 18

NORME SPECIALI PER IL SETTORE SCUOLA

² Norma prevista solo per le aree dirigenziali

1. Per i dipendenti e dirigenti appartenenti al settore scuola le norme del presente contratto si applicano con le specificazioni o integrazioni contenute nel presente articolo.

2. Art. 8, commi 1 e 2 (Flessibilità in tema di distacchi sindacali):

- nel caso di applicazione del **comma 1**, il frazionamento del distacco non può essere inferiore alla durata dell'anno scolastico **(/accademico???)**;
- ai dirigenti di istituto ed ai responsabili di amministrazione si applica solo il disposto del **comma 1**. In tal caso il frazionamento del distacco non può essere inferiore alla durata dell'anno scolastico **(/accademico???)**;
- in tutti i casi in cui possa ricorrere l'applicazione **del comma 2**, la tipologia di distacco sindacale per il personale docente può essere solo quella di cui alla lettera a) dello stesso comma, prevedendosi in tal caso una proporzionale riduzione del numero delle classi assegnate;
- la disciplina da prendere a riferimento per l'applicazione del **comma 2** è quella prevista dall'ordinanza del **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 446 del 22 luglio 1997** e successive modificazioni ed integrazioni. Il rinvio alle disposizioni richiamate va inteso come una modalità di fruizione dei distacchi sindacali. Pertanto essi non incidono sulla determinazione delle percentuali massime previste, in via generale, per la costituzione di rapporti di lavoro part-time dalla citata ordinanza.

3. Art. 10 (permessi sindacali per l'espletamento del mandato):

- per assicurare la continuità dell'attività didattica e per evitare aumento di spesa garantendo un'equa distribuzione del lavoro tra il personale in servizio, i permessi sindacali nel **settore**–scuola non possono superare bimestralmente cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, dodici giorni nel corso dell'anno scolastico. Al personale ATA ed ai capi di istituto, che non sono tenuti ad assicurare la continuità didattica, si applica **l'art. 10, comma 9 (permessi sindacali per l'espletamento del mandato)**, senza oneri aggiuntivi anche indiretti, con modalità attuative che saranno definite in sede di contrattazione integrativa a livello di amministrazione. Nella singola **istituzione scolastica**, nel periodo in cui si svolge la contrattazione integrativa e nel rispetto del principio fissato per assicurare la continuità didattica, il cumulo dei permessi (cinque giorni lavorativi a bimestre), fermo rimanendo il limite massimo di dodici giorni nel corso dell'anno scolastico, può essere diversamente modulato previo accordo tra le parti.

4. Art. 21, comma 1, 3, 6 (Procedure per la richiesta, revoca e conferme dei distacchi ed aspettative sindacali):

- **con riferimento ai commi 1 e 6**, le richieste di distacco o di aspettativa sindacale dei dirigenti sindacali del **settore scuola** e la comunicazione di conferma annuale devono essere presentate entro il 30 giugno di ciascun anno. La stessa data deve essere rispettata per le richieste di revoca del distacco o dell'aspettativa che non possono

avvenire nel corso dell'anno scolastico (**/accademico??**) anche nel caso in cui contengano la contestuale sostituzione con altro dirigente sindacale salvo un sopravvenuto motivato impedimento. In tal caso è possibile la sostituzione nel distacco retribuito con un dirigente già collocato in aspettativa sindacale non retribuita. Per il personale nei cui confronti non esistano vincoli connessi all'obbligo di assicurare la continuità dell'attività didattica, **per le richieste di distacco o di aspettativa** il termine del 30 giugno di ciascun anno può essere oltrepassato quando le richieste possano essere accolte senza arrecare alcun pregiudizio o disfunzione al servizio scolastico.

- con riferimento al **comma 3**, la procedura d'urgenza per il distacco o aspettativa dei dirigenti sindacali di cui al precedente alinea è adottabile solo fino al 31 luglio di ciascun anno.

5. La ripartizione del contingente dei permessi tra **organizzazioni sindacali rappresentative** ed RSU per **settore** scuola è effettuata - con le modalità e procedure previste **dall'art. 12 (criteri di ripartizione dei permessi)** - dal Ministero **dell'Istruzione, dell'università e della ricerca**. Nel limite dei contingenti di permessi così individuati, il Ministero provvede ad una ulteriore ripartizione a livello provinciale, affidandone la gestione ai rispettivi **uffici scolastici regionali** per gli adempimenti successivi.

6. **Sono fatti** salvi i diritti sindacali per il personale di cui agli artt. 36 e 59 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007.

CAPO III TRATTAMENTO ECONOMICO

ART. 19 TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Il trattamento economico spettante nei casi di distacco sindacale è disciplinato dai rispettivi contratti collettivi dei comparti ed aree dirigenziali.

2. Sino a quando i contratti collettivi nazionali **relativi ai comparti ed aree definiti nel CCNQ del 13 luglio 2016** non avranno stabilito la specifica disciplina, rimangono ferme tutte le clausole previste **dai CCNL vigenti, nonché, per gli ambiti ove lo stesso sia ancora in vigore**, dall'art. 7, comma 2 (Trattamento economico) del CCNL quadro transitorio stipulato il 26 maggio 1997.

3. In caso di distacco ai sensi **dell'art. 8, commi 2 e 3 (Flessibilità in tema di distacchi sindacali)**, al dirigente sindacale è garantito:

- il trattamento economico complessivo nella misura intera con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche ivi compresa la retribuzione di posizione per i dirigenti. Il trattamento accessorio legato alla produttività o alla retribuzione di risultato è attribuito in base all'apporto partecipativo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi assegnati;

- i periodi di distacco sono equiparati a tutti gli effetti al servizio pieno prestato nell'amministrazione anche ai fini del trattamento pensionistico.

4. In caso di fruizione di permessi sindacali, i compensi legati alla produttività comunque denominati nei vari comparti o la retribuzione di risultato per i dirigenti spettano al dirigente sindacale in relazione alla sua partecipazione al raggiungimento dei risultati stessi verificati a consuntivo.

5. Ai sensi e con le modalità dell'art. 3, comma 4 del d.lgs. 16 settembre 1996, n. 564, in caso di aspettativa sindacale, a tempo pieno o parziale, non retribuita, i contributi figurativi accreditabili in base all'art. 8, ottavo comma della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono gli stessi previsti per la retribuzione spettante al personale in distacco sindacale retribuito secondo le indicazioni dei CCNL di comparto o di area dirigenziale.

(ART. 7 CCNQ 26/5/1997)

2. Sino a quando i contratti collettivi nazionali di comparto o di area non avranno stabilito la specifica disciplina, le parti concordano che - salvo condizioni di miglior favore negli attuali contratti - nei sottoelencati comparti il trattamento economico spettante sia il seguente:

a) Ministeri:

Al personale del comparto che usufruisce dei distacchi sindacali di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, competono oltre le voci retributive di cui all'art. 29, comma 1, primo alinea lett. a), b) e c) del CCNL stipulato il 16 maggio 1995, relative al trattamento fondamentale, anche le indennità previste dall'art. 34, comma 2, lett. a) del medesimo contratto.

b) Aziende: ...omissis...

c) Scuola:

Al personale del comparto che usufruisce dei distacchi sindacali di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, competono oltre le voci retributive di cui all'art. 63, comma 1, primo alinea lettere a) e b) del CCNL stipulato il 4 agosto 1995, relative al trattamento fondamentale, anche le indennità previste dal medesimo articolo, comma 1 secondo alinea- sul trattamento accessorio - alle lettere e) o f) o g) secondo le rispettive qualifiche, nonché la progressione professionale di cui all'art. 27, comma 2 ultimo periodo del medesimo contratto.

d) Università: ...omissis³...

e) Sanità: ...omissis⁴...

³ Alinea disapplicata in quanto il comparto università ha provveduto a regolare il trattamento economico nei CCNL di comparto. Si veda CCNL comparto Università del 9 agosto 2000, art. 15. Il testo omesso recitava: «Al personale del comparto che usufruisce dei distacchi sindacali di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, competono oltre a tutte le voci retributive di cui all'art. 38, comma 1, lettera A) del CCNL stipulato il 21 maggio 1996, relative al trattamento fondamentale, anche le indennità previste alla lettera B) del medesimo articolo sul trattamento accessorio - ai numeri 1 e 6.»

⁴ Alinea disapplicata in quanto il comparto sanità ha provveduto a regolare il trattamento economico nei CCNL di comparto. Si veda comparto sanità, CCNL 20 settembre 2001 - art. 43 e CCNL 19 aprile 2004 - art. 23. Il testo omesso recitava: «Al personale del comparto che usufruisce dei distacchi sindacali di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, competono oltre a tutte le voci retributive di cui all'art. 40, comma 1, lettera A) del CCNL stipulato il 1° settembre 1995, anche le indennità dell'art. 45, compresa la maggiorazione ivi prevista - ove

f) Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione: ...omissis⁵...

CAPO IV
TUTELE

ART. 20
TUTELA DEL DIRIGENTE SINDACALE

1. Il dipendente o dirigente che riprende servizio al termine del distacco o dell'aspettativa sindacale può, a domanda, essere trasferito - con precedenza rispetto agli altri richiedenti - in altra sede della propria amministrazione, **ovvero in altra amministrazione dello stesso o di diverso comparto o area**, quando dimostri di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio nell'ultimo anno nella sede richiesta.
2. Il dipendente o dirigente che rientra in servizio ai sensi del **comma 1** è ricollocato nel sistema classificatorio del personale vigente presso l'amministrazione ovvero nella qualifica dirigenziale di provenienza, fatte salve le anzianità maturate, e conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento mediante attribuzione "*ad personam*" della differenza con il trattamento economico previsto per la qualifica del nuovo ruolo di appartenenza, fino al riassorbimento a seguito dei futuri miglioramenti economici.
3. Il dipendente o dirigente di cui al **comma 1** non può essere discriminato per l'attività in precedenza svolta quale dirigente sindacale né può essere assegnato ad attività che facciano sorgere conflitti di interesse con la stessa.
4. Il trasferimento in un'unità operativa ubicata in sede diversa da quella di assegnazione dei dirigenti sindacali indicati **nell'art. 3 (dirigenti sindacali)**, può essere predisposto solo previo nulla osta delle rispettive **associazioni** sindacali di appartenenza o della RSU **qualora** il dirigente ne sia componente.
5. Nel **settore** scuola il disposto **del comma 4** non si applica nei casi in cui si debba procedere all'individuazione del personale soprannumerario, docente ed Ata, in conseguenza della rideterminazione dell'organico dell'istituzione scolastica o educativa. Non si applica, altresì, in tutti i casi nei quali l'assegnazione della sede sia stata disposta in applicazione di istituti che prevedono una permanenza annuale nella sede stessa.
6. **Con il termine "sede" si intende "sede collocata in diverso comune o diversa circoscrizione" ovvero, per i componenti RSU, "diversa sede RSU".**
7. Le disposizioni del **comma 4** si applicano sino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.

spettante; al personale inquadrato nel livello retributivo VIII bis competono l' indennità di cui all'art. 49, comma 3 e quella del comma 4 ove spettante.»

⁵ Alinea disapplicata in quanto il comparto Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione ha provveduto a regolare il trattamento economico nei CCNL di comparto. Si veda comparto Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione, CCNL 7 aprile 2006 - art. 40. Il testo omesso recitava: «Al personale del comparto che usufruisce dei distacchi sindacali di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, competono oltre a tutte le voci retributive di cui all'art. 38, comma 1, lettera A) del CCNL stipulato il 7 ottobre 1996, relative al trattamento fondamentale, anche le indennità previste alla lettera B) del medesimo articolo sul trattamento accessorio - ai numeri 1 e 4.»

8. I dirigenti sindacali, nell'esercizio delle loro funzioni, non sono soggetti alla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti.

CAPO V
PROCEDURE E ADEMPIMENTI

ART. 21
PROCEDURE PER LA RICHIESTA, REVOCA E CONFERME DEI DISTACCHI ED
ASPETTATIVE SINDACALI

1. Le richieste di distacco o aspettativa sindacale ai sensi degli artt. 7 (Distacchi sindacali), **11 (Distacchi da cumulo di permessi)** e 15 (Titolarità in tema di aspettative e permessi sindacali non retribuiti e loro flessibilità) sono presentate dalle **associazioni sindacali rappresentative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento della Funzione Pubblica, anche attraverso il sito web dedicato Gedap**, nonché alle amministrazioni di appartenenza del personale interessato. **Queste ultime amministrazioni** - accertati i requisiti soggettivi previsti **dall'art. 7, comma 1 (Distacchi sindacali)** - provvedono entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi e per gli effetti dall'art. 50 del d.lgs. 165/2001 anche ai fini della verifica del rispetto dei contingenti.

2. Per consentire i relativi adempimenti in ordine ai distacchi sindacali utilizzati nel Comparto "Regioni - Autonomie Locali", l'amministrazione di appartenenza trasmette copia dei provvedimenti di cui al comma 1 all'ANCI per il personale dipendente dai Comuni e loro consorzi ed **Aziende di servizi alla persona**; all'UPI (???) per il personale dipendente dalle Province; all'UNIONCAMERE per quanto riguarda il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni per quanto riguarda il personale dipendente dalle Regioni, dagli Enti pubblici non economici da esse dipendenti e dagli Istituti autonomi per le case popolari.

3. In attesa degli adempimenti istruttori previsti dal **comma 1 p** per la concessione dei distacchi o delle aspettative sindacali non retribuite, per motivi di urgenza - segnalati nella richiesta da parte delle **associazioni sindacali rappresentative** - è consentito l'utilizzo provvisorio - in distacco o aspettativa dei dipendenti interessati - dal giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta medesima.

4. **Se la procedura d'urgenza di cui al comma 3 viene attivata per la prosecuzione o l'attivazione del distacco o aspettativa in favore di un dipendente che stia svolgendo il periodo di prova, quest'ultimo viene sospeso per tutta la durata del distacco o aspettativa.**

5. Qualora la richiesta di distacco non possa aver seguito, l'eventuale assenza dal servizio dei dipendenti è trasformata, a domanda, in aspettativa sindacale non retribuita ai sensi **dell'art. 15 (Aspettative e permessi sindacali non retribuiti).**

6. Le **associazioni** sindacali possono procedere alla revoca dei distacchi e delle aspettative in ogni momento, comunicandola alle amministrazioni interessate ed al Dipartimento della

Funzione pubblica per i consequenziali provvedimenti. Le variazioni ai distacchi ed alle aspettative devono essere, **invece**, comunicate alle amministrazioni interessate entro il 31 gennaio di ogni anno. Se, entro tale data, le aspettative e i distacchi non vengono espressamente revocati **gli stessi** si intendono confermati e le amministrazioni non devono emanare alcun provvedimento. Il provvedimento risulta, invece, necessario nei casi di revoca, trasformazione di un istituto in un altro, modifica temporale, grado (da tempo pieno a part-time o viceversa). Gli estremi del provvedimento adottato dalle amministrazioni devono essere comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi e per gli effetti **dei commi 3 e 4 dell'art. 50 del d.lgs. 165/2001**, anche ai fini del rispetto dei contingenti. Tutte le informazioni possono essere comunicate tempestivamente attraverso il sito web dedicato a Gedap.

ART. 22

ADEMPIMENTI E PROCEDURE CONNESSE ALLA FRUIZIONE DELLE PREROGATIVE SINDACALI

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del DM 23 febbraio 2009 è fatto obbligo alle amministrazioni di inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, immediatamente e, comunque, non oltre due giornate lavorative successive all'adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione, le comunicazioni riguardanti la fruizione dei distacchi, aspettative e permessi sindacali da parte dei propri dipendenti. Tali comunicazioni devono avvenire esclusivamente attraverso il sito web GEDAP.
2. Le amministrazioni comunicano trimestralmente alle associazioni sindacali ed alla RSU, per quanto di competenza, il numero di ore di permesso utilizzate ai sensi **dell'art. 10 (Permessi sindacali per l'espletamento del mandato) e dell'art. 13 (permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari)**. Per le amministrazioni articolate sul territorio, la comunicazione deve includere anche l'indicazione della sede presso cui sono stati richiesti i permessi. In caso di superamento del contingente dei permessi per l'espletamento del mandato assegnato, l'amministrazione provvede immediatamente a darne notizia all'organizzazione sindacale interessata o alla RSU.
3. Le amministrazioni pubbliche inseriscono i dati di cui all'art. 50, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 165 del 2001, **inclusi quelli riferiti ai dirigenti sindacali che fruiscono di distacchi ottenuti da cumulo di permessi**, in apposito prospetto all'interno dell'applicativo GEDAP entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento per consentire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento della Funzione Pubblica la verifica del rispetto dei contingenti. Il prospetto di rilevazione, di cui l'amministrazione trattiene copia, deve contenere la esatta imputazione delle ore di permesso sindacale retribuite **di cui agli artt. 10 (Permessi sindacali per l'espletamento del mandato) e 13 (Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari)** fruite sui posti di lavoro dai dirigenti sindacali e lo stesso deve essere controfirmato dalle associazioni sindacali richiedenti, salvo il caso di diniego che sarà segnalato e motivato. I modelli, compilati on-line, sulla base del citato prospetto di rilevazione, devono contenere le informazioni relative al rappresentante sindacale che ha certificato i dati e la motivazione dell'eventuale diniego. I dirigenti e/o i funzionari delle amministrazioni sono

responsabili personalmente, per la parte di competenza, dell'utilizzazione delle prerogative sindacali - distacchi, aspettative e permessi sindacali - in violazione della normativa vigente.

4. I dati a consuntivo di cui al **precedente comma 3**, vengono comunicati alle associazioni sindacali per la verifica degli stessi da effettuarsi nel termine di 30 giorni dalla comunicazione. Decorsi ulteriori 5 giorni, i dati risultanti dall'applicativo GEDAP si considerano definitivi e non sono soggetti a variazioni successivamente all'avvio, da parte del Dipartimento della Funzione pubblica, della procedura di recupero ai sensi **dell'art. 23 (modalità di recupero delle prerogative sindacali)**.

5. Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad individuare e rendere noto il responsabile del procedimento dell'invio dei dati **di cui al presente articolo**.

6. La mancata trasmissione dei dati entro i termini contrattualmente o normativamente previsti costituisce in ogni caso, fatte salve le eventuali responsabilità di natura contabile e patrimoniale, infrazione disciplinare per lo stesso responsabile del procedimento.

7. I dirigenti e/o i funzionari delle amministrazioni sono responsabili personalmente, per la parte di competenza, dell'utilizzazione delle prerogative sindacali - distacchi, aspettative e permessi sindacali - in violazione della normativa vigente.

8. L'associazione sindacale o la RSU che, nell'anno di riferimento, abbia esaurito il relativo contingente dei permessi a disposizione, non potrà essere autorizzata alla fruizione di ulteriori ore di permesso retribuito.

9. Le amministrazioni che non ottemperino, nei tempi ivi previsti, al disposto del **comma 1**, oppure concedano ulteriori permessi dopo aver accertato il completo utilizzo del monte-ore a disposizione delle singole associazioni sindacali o della RSU, saranno direttamente responsabili del danno eventualmente conseguente all'impossibilità di ottenere il rimborso di cui **al comma 4**.

ART. 23

MODALITÀ DI RECUPERO DELLE PREROGATIVE SINDACALI

1. Nel caso in cui, comunque, la RSU o le **organizzazioni** sindacali risultino avere utilizzato permessi **per l'espletamento del mandato** in misura superiore a quella loro spettante nell'anno, l'amministrazione compensa l'eccedenza nell'anno immediatamente successivo detraendo dal relativo monte-ore di spettanza dei singoli soggetti il numero di ore risultate eccedenti nell'anno precedente, fino a capienza del monte-ore stesso. Per l'eventuale differenza si darà, comunque, luogo **al recupero del corrispettivo economico delle ore di permesso fruite e non spettanti**.

2. **Analogamente**, in caso di superamento dei contingenti **delle altre** prerogative sindacali attribuiti a ciascuna associazione sindacale, per l'eccedenza **il Dipartimento della Funzione Pubblica** applica quanto previsto **dal comma 1**. A richiesta dell'associazione sindacale interessata, il Dipartimento della Funzione Pubblica può valutare l'opportunità di compensare eventuali eccedenze di permessi per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statuari mediante proporzionale riduzione dei distacchi ottenuti per cumulo di permessi, di

spettanza dell'associazione medesima, tenuto presente che 1 distacco da cumulo equivale a n. 1.572 ore di permesso.

3. **Le associazioni** sindacali ammesse alle trattative nazionali con riserva per motivi giurisdizionali, in caso di esito sfavorevole dei successivi gradi di giudizio, **dovranno restituire alle amministrazioni di appartenenza dei dirigenti sindacali il corrispettivo economico dei distacchi e delle ore di permesso fruito e non spettanti**, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi.

4. Laddove le associazioni sindacali di cui al **comma 3** siano comunque rappresentative in altri comparti **o aree** o qualora le stesse abbiano acquisito successivamente la rappresentatività, il Dipartimento della Funzione pubblica definisce, sentite le medesime associazioni sindacali, un piano di restituzione delle prerogative fruito e non spettanti, mediante proporzionale riduzione dei contingenti assegnati, anche negli anni successivi.

5. Il piano di cui al **comma 4** ha ad oggetto esclusivamente i distacchi, ivi inclusi quelli derivanti da cumulo di permessi, ed i permessi per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statuari.

6. La restituzione di cui **al comma 4** può essere ripartita per un periodo di tre anni, detraendo quota parte dei contingenti di spettanza di ciascun anno. Qualora l'entità delle prerogative fruito e non spettanti sia rilevante, tale periodo può essere esteso a 5 anni.

7. Ove l'applicazione dei **precedenti commi** non consenta di recuperare la totalità delle ore e/o dei distacchi fruiti durante l'ammissione con riserva, per la parte residua si **darà comunque luogo al recupero del corrispettivo economico delle prerogative fruito e non spettanti**. Analogamente si procede nel caso in cui, a seguito dei successivi accertamenti della rappresentatività, venga meno il requisito della rappresentatività.

8. Le prerogative oggetto della procedura di cui ai **commi 4 e 5** vengono assegnate pro-quota, nei limiti del piano di restituzione ivi previsto, alle associazioni sindacali cui sarebbero spettate se non fosse intervenuta la pronuncia giurisdizionale di ammissione con riserva.

ART. 24

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1. Ai soli fini dell'accertamento della rappresentatività le organizzazioni sindacali che abbiano dato o diano vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma, ad una nuova aggregazione associativa possono imputare al nuovo soggetto sindacale le deleghe delle quali risultino titolari, purché il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe che ad esso vengono imputate, o che le deleghe siano, comunque, confermate espressamente dai lavoratori a favore del nuovo soggetto. Tale regola, coerente con il principio di libertà sindacale, ha carattere generale in quanto ogni periodico accertamento della rappresentatività può tradursi nel riconoscimento di nuovi soggetti sindacali, risultanti dalla libertà di aggregazione rimessa alla scelta delle parti interessate. Le aggregazioni associative devono dimostrare di aver dato effettiva ottemperanza al disposto della norma. In caso negativo non è possibile riconoscere la rappresentatività del nuovo soggetto sindacale ai fini dell'ammissione alle trattative per il rinnovo dei CCNL.

2. In caso di affiliazione o altra forma aggregativa tra sigle sindacali che non dia luogo alla creazione di un nuovo soggetto è sempre esclusa l'attribuzione delle deleghe dell'affiliato all'affiliante. Diverso è il caso di incorporazione/fusione di una organizzazione sindacale in un soggetto già esistente trattandosi in questo caso, invece, di successione a titolo universale.

3. L'idonea documentazione da fornire all'Aran, che attesti la regolarità sostanziale degli atti prodotti, nel caso dei **commi 1 e 2** ed in tutti i casi in cui si verifichi un mutamento associativo, è quella adottata dai competenti organi statutari e trasmessa all'Aran **con PEC all'indirizzo protocollo@pec.aranagenzia.it**, a firma del legale rappresentante del soggetto sindacale interessato. Sono escluse mere note di comunicazione non corredate dalle modificazioni statutarie e che non diano conto degli elementi di effettività necessari per la successione nella titolarità delle deleghe al nuovo soggetto e che ad esso vengano imputate. Per la data di ricezione fa testo quella risultante sull'avviso di ricevimento della **PEC**.

4. Le prerogative sindacali sono assegnate al soggetto sindacale rappresentativo. I poteri e le competenze contrattuali - riconosciuti ai rappresentanti dei soggetti sindacali rappresentativi e firmatari dei CCNL di comparto o di area dall'art. 5, comma 3 dell'ACQ 7 agosto 1998 - sono esercitati in nome e per conto degli stessi. Pertanto nei contratti collettivi integrativi la sottoscrizione avviene esclusivamente in rappresentanza della organizzazione sindacale rappresentativa. In caso di affiliazione o altra forma aggregativa tra sigle sindacali che non dia luogo alla creazione di un nuovo soggetto, l'organizzazione sindacale affiliante, se rappresentativa ai sensi delle vigenti disposizioni, è unica titolare dei distacchi, dei permessi e delle altre prerogative sindacali di cui al presente contratto.

5. Allo scopo di garantire la certezza e la stabilità delle relazioni sindacali, nel rispetto **del comma 1**, e per gli effetti dell'art. 43 del d.lgs. 165/2001, qualora nell'ambito di un soggetto sindacale rappresentativo si verifichi un mutamento associativo, compreso il mero cambio di denominazione, il mutamento produce effetti soltanto al successivo periodico accertamento della rappresentatività previsto **dal comma 6**.

6. L'ARAN procede all'accertamento della rappresentatività delle associazioni sindacali, come normativamente predeterminata, in corrispondenza dell'inizio di ciascuna stagione contrattuale di riferimento. A tale scopo vengono presi in considerazione i dati associativi relativi alle associazioni sindacali **esistenti alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento della rilevazione** nonché gli ultimi dati disponibili relativi alle elezioni delle RSU.

7. Ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. 165/2001, comma 1, il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. A tale fine non conta il numero dei lavoratori associati al sindacato ma il numero delle trattenute per i contributi sindacali effettivamente operate in busta paga tramite delega di cui è titolare il sindacato. Per tale motivo il dato associativo è rilevato direttamente dalla busta paga del lavoratore in quanto solo a fronte del contributo versato la delega diviene effettiva. Al fine di contare anche le deleghe rilasciate nel mese di dicembre dell'anno di riferimento della rilevazione, la lettura viene effettuata dalla busta paga del mese di gennaio immediatamente successivo in quanto, solo in essa, sono

rilevabili tutte le deleghe attive rilasciate entro l'ultimo giorno del mese di dicembre, stante l'obbligo delle amministrazioni di procedere alla trattenuta del contributo sindacale dal mese immediatamente successivo a quello del rilascio della delega. Nel caso in cui la delega rilasciata nel mese di dicembre non risulti contabilizzata nella busta paga del mese di gennaio, la stessa non è valida ai fini del calcolo della rappresentatività non essendo dimostrata la sua attivazione. **Nei soli limitati casi in cui la lavorazione delle buste paga relative al mese di gennaio si chiuda prima del 31 dicembre, la rilevazione avviene sulla busta paga del mese di febbraio a condizione che in detta busta paga risultino, per le nuove deleghe rilasciate a dicembre, sia la trattenuta riferita al mese di gennaio che quella riferita al mese di febbraio.** Tale modalità, valida per tutte le rilevazioni evita di considerare, ai fini della rappresentatività, deleghe fittizie e cioè quelle che, eventualmente rilasciate dai lavoratori negli ultimi giorni utili di dicembre, sono revocate nei primi giorni del successivo mese di gennaio, sicché la delega pur rilasciata non diviene mai effettiva. L'obbligo delle amministrazioni di procedere alla tempestiva e corretta trattenuta del contributo sindacale comporta, ovviamente, la responsabilità del dirigente competente che risulti inadempiente. E' demandato alla deliberazione del Comitato Paritetico previsto dal comma 8 e seguenti dell'art. 43 del d.lgs. 165/2001 la risoluzione dei casi controversi imputabili alla inadempienza o comunque a ritardi delle amministrazioni.

8. La trasmissione delle schede compilate dalle amministrazioni pubbliche per l'aggiornamento del repertorio delle confederazioni ed organizzazioni sindacali operanti nel pubblico impiego e della loro consistenza associativa deve avvenire nel pieno rispetto delle procedure previste dalle vigenti disposizioni. Le schede dovranno essere controfirmate dalle associazioni sindacali interessate, salvo il caso di diniego che sarà segnalato contestualmente all'invio e dovranno contenere l'indicazione dell'importo del contributo sindacale.

9. L'accertamento produce effetti - con le medesime cadenze **del comma 6** - sulla ripartizione dei distacchi e permessi.

10. In caso di decisione giudiziale relativa alla ripartizione delle prerogative sindacali nonché all'ammissione di nuovi soggetti, l'ARAN convoca immediatamente le **Confederazioni rappresentative** per valutare le iniziative conseguenti.

11. I voti ottenuti dalle singole liste elettorali nelle elezioni delle RSU non sono mai sommabili o trasferibili.

TITOLO III
RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
RAPPRESENTATIVE NEI COMPARTI NEL TRIENNIO 2016-2018

ART. 25

RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI SINDACALI NEI COMPARTI DI CONTRATTAZIONE

1. **Il contingente dei distacchi sindacali, risultante dalla decurtazione operata dall'art. 7, comma 2, del D.L. 90/2014, ai contingenti definiti dal CCNQ del 17 ottobre 2013, è pari a n. 1.139 unità.**
2. **A seguito della definizione del CCNQ del 13 luglio 2016, con il quale i Segretari comunali e provinciali sono confluiti nell'Area delle Funzioni Locali, n. 2 Distacchi vengono ceduti dal comparto Funzioni Locali alla relativa area.**
3. **In applicazione del comma 2, il nuovo contingente è pari a n. 1.137 distacchi, ripartiti tra i comparti di contrattazione come da tabella, e costituisce il limite massimo dei distacchi fruibili in tutti i comparti dalle associazioni sindacali, fatto salvo quanto previsto dall'art. (distacchi da cumulo).**
4. **Il contingente dei distacchi di cui al comma 3 è ripartito nell'ambito di ciascun comparto secondo le tavole allegate da n.....a n.**

ART. 26

RIPARTIZIONE DEI PERMESSI SINDACALI PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO NEI
COMPARTI DI CONTRATTAZIONE

1. **Il contingente permessi sindacali per l'espletamento del mandato è quello risultante dalla decurtazione operata dall'art. 7 del D.L. 90/2014, ai contingenti definiti dal CCNQ del 17 ottobre 2013.**
2. Nei comparti Sanità e Funzioni locali, il contingente complessivo dei permessi sindacali è pari a n. 60 minuti per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del comparto. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:
 - a) n. 30 minuti alla RSU;
 - b) n. 30 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative **fatto salvo quanto previsto al comma 6.**
3. Nei comparti Funzioni centrali, Istruzione e Ricerca e PCM, il contingente complessivo dei permessi sindacali è pari a n. 51 minuti per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del comparto. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:
 - a) n. 25 minuti e 30 secondi alla RSU;

- b) n. 25 minuti e 30 secondi alle organizzazioni sindacali rappresentative, fatto salvo quanto previsto ai commi 7 e 8.

4. Il personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, assunto con contratto regolato dalla legge locale, ove eletto nelle RSU secondo quanto previsto dall'accordo stipulato il 7 agosto 1998, può fruire dei permessi di cui al comma 3, lett. a), fermo restando che lo stesso personale non concorre al calcolo del contingente complessivo dei permessi in parola che resta determinato ai sensi del medesimo comma 3.

5. I permessi di cui al comma 2, lett. b) ed al comma 3 lett. b) sono ripartiti nelle amministrazioni tra le organizzazioni sindacali rappresentative, secondo le modalità indicate nell'art. 12 (Criteri di ripartizione dei permessi per l'espletamento del mandato).

6. Nei comparti Sanità e Funzioni locali, i permessi sindacali di cui al comma 2, lett. b) possono essere utilizzati in forma cumulata - a livello nazionale - nella misura massima del 31% della quota a disposizione.

7. Nei comparti Funzioni centrali, Istruzione e Ricerca e PCM. I permessi sindacali di cui al comma 3, lett. b) possono essere utilizzati - a livello nazionale - in forma cumulata nella misura massima del 37% della quota a disposizione.

8. Per il Settore Scuola la misura massima di cui al comma 7 è elevata di ulteriori 16 punti percentuali.

ART. 27

RIPARTIZIONE DEI PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI - COMPARTI DI CONTRATTAZIONE

1. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa, a seguito della decurtazione operata dall'art. 7, comma 2, del D.L. 90/2014, è pari a n. 192.300 ore di permesso di cui:

- a) n. 13.986 ore ripartite, sulla base della tavola n., tra le confederazioni rappresentative nei comparti;
- b) n. 178.314 ore suddivise tra i comparti come da tavola

2. Il contingente di cui al comma 1, lettera b) è ripartito tra le organizzazioni di categoria rappresentative sulla base delle tavole allegate dal n. al n.

ART. 28

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL SETTORE SCUOLA - PERSONALE COMPARTO

1. Per l'applicazione del presente contratto, nel Settore Scuola, al fine di consentire a regime l'utilizzo dei distacchi da parte delle organizzazioni sindacali, si conferma la seguente

procedura che contempera il tempestivo diritto alle agibilità sindacali con le esigenze organizzative legate all'avvio dell'anno scolastico 2017-2018. A tal fine:

- a) le organizzazioni sindacali dovranno comunicare al Ministero della Pubblica Istruzione, Università e Ricerca le proprie richieste di distacco e i permessi utilizzati in forma cumulata a livello nazionale di cui all'art. 11 (distacchi da cumulo di permessi) sulla base e nei limiti dei contingenti attribuiti dall'art. 26 (ripartizione dei permessi sindacali) non oltre il giorno 30 giugno 2017;
- b) le variazioni dei distacchi previsti al presente contratto rispetto al vigente CCNQ 17.10.2013, modificato dal D.L. 90/2014, saranno conteggiate ai fini delle esigenze organizzative dell'amministrazione scolastica e definitivamente attivati con l'entrata in vigore del presente contratto;
- c) le cessazioni dei distacchi derivanti dal decremento del contingente di spettanza delle singole organizzazioni sindacali, decorreranno a partire dal primo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente contratto e, ove questo corrisponda, per i soli docenti, con il periodo di chiusura delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche, dal 1° settembre 2017, senza interruzione dell'anzianità di servizio.

2. Nel caso di attivazione della clausola contenuta nell'art. 26, comma 8 (Ripartizione dei Permessi sindacali), per il Settore Scuola andrà in ogni caso garantito che il contingente dei permessi di cui all'art. 26, comma 3, lett. b) (ripartizione dei Permessi sindacali) fruiti dalle associazioni sindacali non superi, in vigenza del presente contratto, il limite massimo di n. ore. A tal fine, l'Aran comunicherà tempestivamente al MIUR il dato relativo alle ore corrispondenti alla percentuale utilizzata dalle singole associazioni sindacali affinché il medesimo Ministero possa determinare il contingente da attribuire a ciascuna sigla. Qualora la percentuale di cumulo scelta dalle singole organizzazioni sindacali superi il 45%, la parte eccedente inciderà sul monte ore di amministrazione, riducendolo di un'ulteriore quota correlata all'utilizzo, nella base di calcolo dei permessi cumulati, anche del dato relativo al personale a tempo determinato.

ART. 29

DISPOSIZIONI FINALI - COMPARTI DI CONTRATTAZIONE

1. Il presente contratto sostituisce quello sottoscritto in data 17 ottobre 2013 come successivamente modificato dal D.L. 90/2014 ed è valido fino alla sottoscrizione di un nuovo CCNQ di ripartizione delle prerogative sindacali.
2. Per il triennio di contrattazione 2016-2018, in via provvisoria, le associazioni sindacali rappresentative sono quelle indicate nelle tavole dal n. al n.
3. Le tavole di ripartizione dei distacchi e quelle dei permessi di cui agli artt. 25 (ripartizione dei Distacchi sindacali), 26 (ripartizione dei Permessi sindacali) e 27 (ripartizione dei Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutarî) - entrano in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione definitiva del presente contratto ed avranno valore sino al

nuovo accordo successivo all'accertamento della rappresentatività, ivi incluso l'accertamento definitivo relativo al triennio 2016-2018.

4. L'attivazione dei nuovi distacchi derivanti da permessi cumulati o la variazione del numero di quelli in godimento decorre dalla sottoscrizione definitiva del presente contratto, fatte salve le diverse decorrenze previste per il **Settore** Scuola **all'art. 28, comma 1 (Disposizioni particolari per il settore scuola).**

5. A decorrere dall'entrata in vigore del presente CCNQ, le prerogative sindacali di posto di lavoro (assemblea, bacheca, locali, permessi del monte ore di amministrazione) spettano alle organizzazioni sindacali rappresentative indicate nelle tavole allegate, che subentrano a quelle rappresentative nel precedente periodo contrattuale.

6. Resta fermo che nell'anno di entrata in vigore del presente contratto il contingente dei permessi sindacali del monte ore di amministrazione e quello dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari è ripartito pro-rata tra le associazioni sindacali rappresentative nel precedente periodo contrattuale - a cui spetta dal 1 gennaio alla data di sottoscrizione del presente contratto - e quelle rappresentative nel triennio 2016-2018 - per la parte restante.

BOZZA

TITOLO IV
RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
RAPPRESENTATIVE NELLE AREE DIRIGENZIALI NEL TRIENNIO 2016-2018

ART. 30
RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI SINDACALI NELLE AREE DIRIGENZIALI

1. Il contingente dei distacchi sindacali, **risultante dalla decurtazione operata dall'art. 7, comma 2, del D.L. 90/2014, ai contingenti definiti dal CCNQ del 5 maggio 2014 è pari a 84 unità.**
2. **A seguito della definizione del CCNQ del 13 luglio 2016, con il quale i Segretari comunali e provinciali sono confluiti nell'Area delle Funzioni Locali, n. 2 distacchi vengono ceduti dal comparto Funzioni Locali alla relativa area.**
3. **I distacchi che costituivano il contingente assegnato alla precedente Area III vengono ripartiti tra le aree Funzioni Locali e Sanità in proporzione ai dirigenti confluiti in ciascuna di esse ai sensi del CCNQ 13 luglio 2016.**
4. **In applicazione del comma 2, il nuovo contingente è pari a n. 86 distacchi, ripartiti tra le Aree di contrattazione come da tabella... e costituirà il limite massimo dei distacchi fruibili nelle citate Aree dalle associazioni sindacali rappresentative, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 (distacchi da cumulo).**
5. Il contingente dei distacchi di cui al **comma 4** è ripartito nell'ambito di ciascuna Area secondo le tavole **allegate da n.a n.....**

ART. 31
RIPARTIZIONE DEI PERMESSI SINDACALI PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO NELLE
AREE DIRIGENZIALI

1. **Il contingente dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato è quello risultante dalla decurtazione operata dall'art. 7 del D.L. 90/2014 ai contingenti definiti dal CCNQ del 5 maggio 2014.**
2. **Nelle Aree Sanità e Funzioni locali** il contingente complessivo dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato è pari a n. 60 minuti per dirigente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti **dell'Area**. I dirigenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dirigenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:
 - a) n. 30 minuti alla RSU;
 - b) n. 30 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative, **fatto salvo quanto previsto dal comma 6.**

3. **Nelle Aree Funzioni centrali, Istruzione e ricerca, e PCM**, il contingente complessivo dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato è pari a n. 51 minuti per dirigente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti dell'Area. I dirigenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dirigenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:

a) n. 25 minuti e 30 secondi alla RSU;

b) n. 25 minuti e 30 secondi alle organizzazioni sindacali rappresentative, **fatto salvo quanto previsto al comma 7.**

4. I permessi di cui al **comma 2, lett. a) ed al comma 3, lett. a)** devono essere fruiti esclusivamente dalla RSU non appena quest'ultima, a seguito degli accordi di **cui all'art. 34, comma 1 (Norme transitorie - aree dirigenziali)**, verrà eletta.

5. Il contingente di cui al **comma 2, lettera b) ed al comma 3 lett. b)** è attribuito alle organizzazioni sindacali rappresentative di cui **all'art. 35 comma 5 (Disposizioni finali)**. A parziale modifica delle modalità indicate **nell'art. 12 (Criteri di ripartizione dei permessi)**, in attesa degli accordi di cui **all'art. 34, comma 1 (Norme transitorie - aree dirigenziali)**, la ripartizione del contingente dei permessi in ciascuna amministrazione sarà attuata tra le citate organizzazioni sindacali rappresentative, sulla base del solo dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato, fermi restando i periodi di rilevazione e le altre modalità **previste all'art. 12 (Criteri di ripartizione dei permessi per l'espletamento del mandato)**.

6. **Nelle Aree Sanità e Funzioni Locali** i permessi sindacali di cui al **comma 2, lett. b)** possono essere utilizzati in forma cumulata - a livello nazionale - nella misura massima del **38%** della quota a disposizione.

7. **Nelle Aree Funzioni centrali, Istruzione e Ricerca e PCM** i permessi sindacali di cui al **comma 3 lett. b)** possono essere utilizzati - a livello nazionale - in forma cumulata nella misura massima del **45%** della quota a disposizione.

ART. 32

RIPARTIZIONE DEI PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI - AREE DIRIGENZIALI

1. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa, **a seguito della decurtazione operata dall'art. 7, comma 2, del D.L. 90/2014 è pari a n. 26.078 ore di permesso.**

2. **Il contingente dei permessi di cui al comma 1, che con il CCNQ del 5.5.2014 era stato assegnato alla precedente Area III, viene ripartito tra le aree Funzioni Locali e Sanità in proporzione ai dirigenti confluiti in ciascuna di esse ai sensi del CCNQ 13 luglio 2016.**

3. In applicazione **dei commi 1 e 2 le n. 26.078 ore di permessi sono così distribuite:**

- a) n. 6.222 ore ripartite, sulla base della **tavola n.....**, tra le confederazioni rappresentative nelle aree. Resta fermo che le ore di spettanza delle confederazioni rappresentative sia nelle aree che nei comparti sono attribuite **nel Titolo III relativo ai comparti di contrattazione;**
- b) n. 19.856 ore suddivise tra le aree come da **tavola.....**

4. Il contingente di cui al **comma 3, lettera b)** è ripartito tra le organizzazioni di categoria rappresentative sulla base delle tavole allegate **dal n. ...al n.**

ART. 33

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL SETTORE SCUOLA - PERSONALE DIRIGENTE

1. Per l'applicazione del presente contratto, **nel settore scuola**, al fine di consentire a regime l'utilizzo dei distacchi da parte delle organizzazioni sindacali, si conferma la seguente procedura che contempera il tempestivo diritto alle agibilità sindacali con le esigenze organizzative legate all'avvio dell'anno scolastico 2017-2018. A tal fine:

- a) le organizzazioni sindacali dovranno comunicare al Ministero della Pubblica Istruzione, Università e Ricerca le proprie richieste di distacco e i permessi utilizzati in forma cumulata a livello nazionale **di cui all'art. 11 (Distacchi da cumulo)** sulla base e nei limiti dei contingenti attribuiti dalla ipotesi di contratto non oltre il giorno 31 agosto 2017;
- b) le variazioni dei distacchi **previsti al presente contratto** rispetto al vigente CCNQ 5 maggio 2014, **modificato dal D.L. 90/2014**, saranno conteggiate ai fini delle esigenze organizzative dell'amministrazione scolastica e definitivamente attivati con l'entrata in vigore del **presente contratto;**
- c) le cessazioni dei distacchi derivanti dal decremento del contingente di spettanza delle singole organizzazioni sindacali, decorreranno a partire dal primo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente contratto. Ove questo corrisponda con il periodo di chiusura delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche, la cessazione decorrerà dal 1° settembre 2017, senza interruzione dell'anzianità di servizio.

2. Nel caso di attivazione della clausola contenuta **nell'art. 31, comma 7 (Permessi sindacali)**, per il **Settore Scuola**, l'Aran comunicherà tempestivamente al MIUR il dato relativo alle ore corrispondenti alla percentuale utilizzata dalle singole associazioni sindacali affinché il medesimo Ministero possa determinare il contingente da attribuire a ciascuna sigla.

ART. 34

NORME TRANSITORIE - AREE DIRIGENZIALI

1. In considerazione della mancata elezione delle RSU ed in attesa che la rappresentanza sindacale dei dirigenti delle aree contrattuali venga disciplinata, in coerenza con la natura delle funzioni dirigenziali, da appositi accordi, i soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono le

Rappresentanze sindacali aziendali (RSA) costituite espressamente dalle organizzazioni sindacali rappresentative.

2. **Nelle more delle elezioni delle rappresentanze elettive di cui al comma 1**, la fruizione dei permessi di cui **all'art. 31, comma 2, lett. a) e comma 3, lett. a) (Ripartizione dei Permessi sindacali)** è sospesa fino alla data di elezione delle RSU.

ART. 35

NORME FINALI - AREE DIRIGENZIALI

1. Il presente contratto sostituisce quello sottoscritto in data **5 maggio 2014**, come successivamente modificato dal **D.L. 90/2014**, ed è valido fino alla **sottoscrizione di un nuovo CCNQ di ripartizione delle prerogative**.

2. Per il triennio di contrattazione 2016-2018, in via provvisoria, le associazioni sindacali rappresentative sono quelle indicate nelle **tavole dal n.1 al n.**

3. Le **tavole di ripartizione dei distacchi e quelle dei permessi di cui agli artt. 30 (ripartizione dei Distacchi), 31 (ripartizione dei Permessi sindacali) e 32 (ripartizione dei Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari)** entrano in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione definitiva del presente contratto ed avranno valore sino al nuovo accordo successivo all'accertamento della rappresentatività, ivi incluso l'accertamento definitivo relativo al triennio 2016-2018.

4. L'attivazione dei nuovi distacchi derivanti da permessi cumulati o la variazione del numero di quelli in godimento decorre dalla sottoscrizione definitiva del presente contratto, fatte salve le diverse decorrenze previste per il **Settore Scuola all'art. 33 (Disposizioni particolari per il settore scuola - aree)**.

5. A decorrere dall'entrata in vigore del presente CCNQ, le prerogative sindacali di posto di lavoro (assemblea, bacheca, locali, permessi del monte ore di amministrazione) spettano alle organizzazioni sindacali rappresentative indicate nelle tavole allegate, che subentrano a quelle rappresentative nel precedente periodo contrattuale.

6. Resta fermo che nell'anno di entrata in vigore del presente contratto il contingente dei permessi sindacali del monte ore di amministrazione è ripartito pro-rata tra le **organizzazioni** sindacali rappresentative nel precedente periodo contrattuale - a cui spetta dal 1 gennaio alla data di sottoscrizione del presente contratto - e quelle rappresentative nel triennio 2016-2018 - per la parte restante. Analogamente si procede per i permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari il cui contingente è ripartito pro-rata tra le associazioni di cui al CCNQ 5.5.2014 e quelle rappresentative nel triennio 2016-2018.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 36
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Resta fermo, esclusivamente per gli effetti ancora in essere, quanto previsto dal CCNQ del 3 novembre 2011 e dal CCNQ del 14 luglio 2015.

ART. 37
DISPOSIZIONI FINALI

1. Tutte le prerogative sindacali disciplinate dal **presente contratto**, ivi inclusi i permessi non retribuiti e le aspettative non retribuite, ai sensi del d. lgs. n. 165 del 2001 e del D.M 23 febbraio 2009, non competono alle associazioni sindacali non rappresentative, salvo quanto previsto **dall'art. 16 (forme di utilizzo compensativo delle prerogative sindacali), commi 2 e 4.**

2. Qualora, **per riorganizzazioni strutturali**, si realizzi la fuoriuscita di amministrazioni **di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165** dai comparti di contrattazione collettiva **e/o dalle relative aree dirigenziali**, sino all'applicazione degli istituti relativi alla nuova disciplina del rapporto di lavoro del personale interessato, il numero dei distacchi complessivamente utilizzati non può superare il limite previsto dal presente contratto e viene garantito al personale distaccato appartenente alle predette amministrazioni l'esercizio delle libertà sindacali.

ART. 38
DISAPPLICAZIONI

1. Dall'entrata in vigore del presente contratto sono disapplicati:

- a) **CCNQ transitorio sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali, sottoscritto il 26 maggio 1997;**
- b) **CCN transitorio sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali per l'area della dirigenza medica e veterinaria, sottoscritto il 27 maggio 1997;**
- c) CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, sottoscritto il 7 agosto 1998;
- d) CCNQ sulla ripartizione dei distacchi e permessi sindacali nelle autonome aree di contrattazione della dirigenza, sottoscritto il 25 novembre 1998;
- e) CCNQ integrativo e correttivo del CCNQ del 7 agosto 1998 sulle libertà e prerogative sindacali, sottoscritto il 27 gennaio 1998; CCNQ integrativo e correttivo del CCNQ sulla ripartizione dei distacchi e dei permessi sindacali nelle autonome aree di contrattazione della dirigenza, sottoscritto il 27 gennaio 1999;
- f) CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2000-2001, sottoscritto il 9 agosto 2000;

- g) CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nelle aree della dirigenza nel biennio 2000-2001, sottoscritto il 27 febbraio 2001;
- h) CCNQ per la ripartizione dei distacchi nell'area della dirigenza scolastica nel biennio 2000-2001, sottoscritto il 21 marzo 2001;
- i) CCNQ per la revisione transitoria del CCNQ del 9 agosto 2000 relativamente alla ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto scuola, sottoscritto il 19 giugno 2002;
- j) CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2002-2003, sottoscritto il 18 dicembre 2002;
- k) CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2004-2005, sottoscritto il 3 agosto 2004;
- l) Contratto di interpretazione autentica dell'art. 18 del CCNQ del 7 agosto 1998 sull'utilizzo dei diritti e delle prerogative sindacali, sottoscritto il 23 settembre 2004;
- m) CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nelle aree della dirigenza nel biennio 2004-2005, sottoscritto il 3 ottobre 2005;
- n) CCNQ per la modifica del CCNQ del 3 agosto 2004 per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2004-2005, sottoscritto il 3 ottobre 2005;
- o) CCNQ d'integrazione del CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali del 7 agosto 1998, sottoscritto il 24 settembre 2007;
- p) CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2006-2007, sottoscritto il 31 ottobre 2007;
- q) CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2008-2009, sottoscritto il 26 settembre 2008;
- r) CCNQ di modifica del CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2008-2009, del 26 settembre 2008, sottoscritto il 9 ottobre 2009;
- s) CCNQ di integrazione e modifica del CCNQ 9 ottobre 2009, sottoscritto il 3 novembre 2011; CCNQ di modifica del CCNQ 9 ottobre 2009, sottoscritto il 20 luglio 2012;
- t) CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel triennio 2013-2015, sottoscritto il 17 ottobre 2013;
- u) CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nelle aree della dirigenza nel triennio 2013-2015, sottoscritto il 5 maggio 2014.

2. **Gli articoli da 4 a 6 (4 - Diritto di assemblea – 5 - Diritto di affissione – 6 - Locali)** costituiscono linee di indirizzo per i contratti collettivi dei comparti e delle aree. **Conseguentemente restano in vigore le norme relative a detti istituti già previste nei CCNL stipulati a decorrere dal quadriennio 1998 - 2001**

BOZZA